



UFFICIO PER LA FORMAZIONE DECENTRATA

Maria Acierno, Fulvio Baldi,
Luisa Bianchi Bonomo, Pietro Curzio,
Pietro Gaeta, Luigi Alessandro Scarano
Giovanni Mammone, Alfredo Montagna

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ufficio dei Referenti
per la Formazione Decentrata

Segreteria Organizzativa
Ufficio del Massimario

dr. Renato Delfini
tel. 06.68832120 / 2146 – fax 06.6883411
e-mail: renato.delfini@giustizia.it

**GIURISDIZIONE NAZIONALE E DIRITTI
FONDAMENTALI DOPO IL TRATTATO DI LISBONA.
IL DIALOGO TRA LE CORTI EUROPEE, LA CORTE
COSTITUZIONALE E LA CORTE DI CASSAZIONE**

Per ricevere informazioni sulla programmazione 2012-2013
scrivere alla e-mail:
formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

Roma, 14 novembre 2012
Aula Magna della Corte di Cassazione

Oggetto – A seguito delle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona all'art. 6 del Trattato istitutivo, l'Unione Europea ha riconosciuto i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, prevedendo l'adesione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed affermando solennemente che i diritti fondamentali garantiti da questa Convenzione, e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri) "fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali". Questa solenne affermazione impone agli interpreti una riflessione circa i rapporti che si sono creati tra i vari livelli di legislazione – Unione Europea, Convenzione (allo stato attraverso la Carta) e diritto interno degli Stati – e circa la funzione interpretativa che, in quest'ambito, i Giudici sono chiamati a compiere per l'attuazione della normazione Europea e nazionale.

Le sentenze della Corte costituzionale 24.10.07 n. 348 e 349 (antecedenti al Trattato di Lisbona) avevano affermato che la disposizione nazionale in contrasto con la Convenzione Europea, come interpretata dalla Corte EDU di Strasburgo, è illegittima per violazione dell'art. 117, c. 1, Cost. (per il quale la potestà legislativa è esercitata nel rispetto della Costituzione, dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali). Il giudice nazionale, ove non possa interpretare la norma interna in conformità con i principi della Convenzione, è tenuto a rimettere al Giudice delle leggi il controllo di costituzionalità della norma ritenuta in contrasto con la CEDU. Con la più recente sentenza 7.03.11 n. 80, successiva al Trattato di Lisbona, la Corte costituzionale ha ritenuto tuttora attuali i principi affermati dalle sentenze n. 348 e 349 del 2007.

Una riflessione ulteriore è imposta dalla problematica degli effetti della decisione della Corte EDU nell'ordinamento nazionale, in ragione dell'obbligo di conformazione posto a carico degli Stati interessati dall'art. 46 della Convenzione.

Nell'ambito civile, problemi di esecuzione si pongono a seguito della sentenza emessa dalla Corte EDU il 7.06.11 (ric. Agrati ed altri), intervenuta nel contenzioso attivato dai dipendenti ATA della Scuola pubblica dopo il loro trasferimento dagli enti locali allo Stato ed avente ad oggetto il riconoscimento a fini economici dell'intera anzianità di servizio maturata nell'ente di provenienza. La questione è particolarmente delicata in quanto in precedenza la Corte costituzionale, investita da numerosi giudici (tra cui la Corte di cassazione), con le sentenze 26.06.07 n. 234 e 26.11.09 n. 311 aveva affermato la rispondenza della legge interpretativa ai canoni costituzionali.

Sulla vicenda del personale ATA, a seguito di diverso percorso giudiziale, è intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea, la quale, investita in via pregiudiziale, con la sentenza 6.09.11 in causa 108/10 ha imposto una rivalutazione della vicenda alla luce della direttiva 77/187/CE. La Corte di cassazione con la sentenza 12.10.11 n. 20980 ha dato una prima risposta in termini sistematici alla questione, evidenziando i rapporti esistenti tra i vari livelli della giurisdizione, europea e nazionale.

Nell'ambito penale, la problematica degli effetti della decisione della Corte EDU nell'ordinamento nazionale è stata affrontata dalla Corte di cassazione con la sentenza, Sez. V, 11.02.10 n. 16507, Scoppola. Importante è stato, inoltre, l'intervento della Corte costituzionale, che per tali evenienze ha individuato nella revisione l'istituto di riferimento e con la sentenza 7.04.11 n. 113 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, regolatore dell'istituto, introducendo, con pronunzia additiva, nell'ordinamento processuale un diverso caso di revisione della sentenza al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario per conformarsi a una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, che abbia accertato la violazione delle garanzie riconosciute dalla Convenzione.

In conclusione, è necessario che il giudice nazionale, ed in primis il giudice di ultima istanza, svolga la propria attività di interprete calato nei principi ricavabili dalle fonti sovranazionali, come interpretati dalla Corte di Giustizia e dalla Corte EDU, partecipando al dialogo fra le Corti (Costituzionale, di Giustizia ed EDU), il che è presupposto indefettibile per l'applicazione dei principi fondamentali affermati dalle fonti normative europee.

Metodologia – Alle relazioni introduttive seguirà la discussione aperta a tutti i partecipanti. Sono auspicati interventi di magistrati, avvocati, studiosi ed operatori del diritto che favoriscano l'emersione delle diverse opinioni in argomento.

Un magistrato dell'Ufficio del Massimario riassumerà i contenuti della relazione e della discussione. Il report sarà disponibile su sito www.cortedicassazione.it e sarà diffuso nella rete DARC delle Formazioni decentrate, al pari di tutti i contributi raccolti.

Destinatari – Giudici di legittimità e di merito, nonché Sostituti procuratori generali della Suprema Corte.

PROGRAMMA

Ore 15.00

PRESIEDE

ERNESTO LUPO

PRIMO PRESIDENTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

INTRODUZIONE DEI LAVORI

GIOVANNI MAMMONE

ALFREDO MONTAGNA

REFERENTI DEL CSM PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

RELAZIONI

GIUSEPPE TESAURO

GIUDICE CORTE COSTITUZIONALE

CARTA DI NIZZA, CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E PRINCIPI COSTITUZIONALI

UGO VILLANI

PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO

INTERNAZIONALE UNIVERSITA' "ALDO MORO" DI BARI

IL DIALOGO TRA LE CORTI EUROPEE E LE CORTI NAZIONALI DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

GIOVANNI AMOROSO

CONSIGLIERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN MATERIA DI RECEPIMENTO DEI PRINCIPI E DELLE PRONUNZIE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

DIBATTITO E CONCLUSIONI

REPORT A CURA DEL DOTT. **FRANCESCO BUFFA**

MAGISTRATO DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE